

Personale docente
Graduatorie interne di istituto 2024
Punteggio continuità
FAQ

Come si calcola la continuità del servizio nella graduatoria interna di istituto?

Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

C) Per OGNI ANNO di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità:

- entro il quinquennio **Punti 2**
- oltre il quinquennio **Punti 3**

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:

C 0) Punti 1 per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità senza soluzione di continuità.

Per ottenere il punteggio di continuità devo aver prestato almeno 3 anni nella scuola di titolarità?

No.

Nella graduatoria interna di istituto, ai fini dell'individuazione del personale soprannumerario, la continuità si riconosce **PER OGNI ANNO** di servizio prestato nella scuola di attuale titolarità, escluso quello in corso, **attribuendo 2 pp. per ciascun anno sino al quinto e 3 pp. per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità.**

Per cui non si applica il criterio del triennio.

Nota bene: è nella domanda di mobilità volontaria (trasferimenti/passaggi), invece, che il punteggio, relativamente agli anni di continuità, ha inizio dopo il 3 anno prestato senza soluzione di continuità nella stessa scuola. Ciò vuol dire che un docente che presenta domanda di mobilità volontaria deve avere, compreso l'anno in corso (che non è valutabile ai fini del punteggio), almeno 4 anni (3 verranno infatti valutati).

Il docente, assunto con retrodatazione giuridica della nomina o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, può avere riconosciuto il punteggio di continuità se il servizio è stato prestato nella stessa scuola di conferma in ruolo?

No.

La continuità didattica è attribuita partendo **dalla decorrenza economica dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della sede definitiva.**

Pertanto, è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo, sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria anche se il docente è confermato nella stessa scuola.

ESEMPI:

1. **docente assunto in ruolo nel 2014/15 (sede provvisoria)** che ottiene la sede definitiva nel 2015/16 nella stessa scuola in cui ha svolto l'anno di prova: la continuità si conta a partire dall'1/9/2015.
2. **docente assunto da GPS I fascia con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo l'1/9/2022 e confermato in ruolo, stessa scuola, con decorrenza giuridica 1/9/2022 ed economica 1/9/2023:** non potrà vedersi assegnato il 2022/23 come anno di continuità. La continuità nella graduatoria interna comincia a maturarla dall'a.s. 2023/24 (se ovviamente resta nella stessa scuola) e quindi dal prossimo anno scolastico.
3. **Docente assunto in ruolo con contratto a tempo indeterminato giuridicamente ed economicamente l'1/9/21:** quest'anno potrà vantare un anno di continuità (2 pp.)
4. **Docente assunto in ruolo con contratto a tempo indeterminato giuridicamente ed economicamente l'1/9/23:** quest'anno non potrà vantare l'anno di continuità perché l'anno in corso non è valutabile. La continuità nella graduatoria interna comincia a maturarla dal prossimo anno scolastico (se ovviamente resta nella stessa scuola).

Come viene assegnato il punteggio per la continuità nel comune?

Sono assegnati punti 1 per ogni anno prestato nel comune di titolarità.

Attenzione: il punteggio per gli anni svolti nel comune e quelli svolti nell'attuale scuola di titolarità **non devono coincidere per il periodo considerato.**

Si riporta il seguente esempio di quando il punteggio del comune può essere riconosciuto:

- docente è nell'attuale **scuola A di titolarità del comune X dal 2018/19** a tutt'oggi a seguito di trasferimento.
Pertanto, ha 5 anni di continuità nell'attuale scuola con l'attribuzione di **10 pp. (5 anni x 2) escluso l'anno in corso che non si conta.**

Lo stesso docente, a seguito di trasferimento, **dal 2013/14 al 2017/18 ha svolto, sempre in modo continuativo, servizio nella scuola B ma sempre del comune X** (che è quello di attuale titolarità): Per tale servizio gli saranno assegnati **ulteriori 5 punti che corrispondono ai 5 anni di titolarità nello stesso comune.**

Nota bene: Non possono quindi essergli assegnati i punti della continuità nel Comune dal 2018/19 a tutt'oggi perché sono coincidenti con la continuità nell'attuale scuola (e i due punteggi non si cumulano per gli stessi anni).

Quali sono le assenze che interrompono la continuità?

In linea generale tutte le assenze e/o congedi **non retribuiti** che non hanno permesso la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico, **di almeno 180 giorni** (es. aspettativa per motivi familiari).

Attenzione: fanno eccezione particolari congedi non retribuiti che sono comunque riconosciuti nell'anzianità di servizio e di conseguenza non interrompono la continuità, anche se non hanno permesso il raggiungimento dei 180 gg. di servizio in un anno scolastico: ad esempio la **malattia del bambino o il congedo parentale per eventuali periodi non retribuiti** di cui al D.lgs. 151/01 (questi periodi, qualora non retribuiti, sono sempre calcolati nell'anzianità di servizio). Stessa cosa per l'**aspettativa per mandato politico ed amministrativo** oppure per il **collocamento fuori ruolo** (fino ad un quinquennio) per i docenti assegnatari di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica (legge 23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8). Allo stesso modo anche l'assenza per **congedo biennale fino a due anni per assistenza al familiare disabile** non fa perdere il punteggio di continuità (in questo caso l'assenza è anche retribuita).

Si perde in ogni caso la continuità:

- Per trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa, da corso serale a corso diurno (e viceversa) o per passaggio di cattedra o di ruolo (**anche se tali movimenti sono stati ottenuti nella stessa scuola**). In questi casi si interrompe la continuità di servizio anche nel comune.
 - Per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) **nello stesso circolo** non interrompe invece la continuità di servizio.
 - in caso di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale), salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità (**attenzione:** per il perdente posto il punteggio di continuità è però interrotto qualora l'assegnazione provvisoria sia stata ottenuta **per altra provincia**. Resta comunque il diritto di rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità).
- Qualunque tipologia di **utilizzo** non fa invece perdere il punteggio di continuità.
- Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 **qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg.**
 - Per i periodi di dottorati di ricerca, borse di studio, assegni di ricerca, ricercatore a TD. In questo caso si interrompe la continuità di servizio anche nel comune.